

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Claudia Matteini	Presidente
dott. Claudio Baglioni	Consigliere
dott.ssa Francesca Altrui	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] in persona del legale rappresentate pro tempore; [REDACTED]
[REDACTED] con il patrocinio
anche disgiunto dell'avv. [REDACTED] dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliati in [REDACTED] presso il
difensore

APPELLANTI

contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., con il
patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in
[REDACTED] presso l'Avv. [REDACTED]

APPELLATA

[REDACTED] rappresentata da [REDACTED], in
persona del procuratore speciale [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] (CF:

██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ , presso
l'Avvocato ██████████

APPELLATA

avente ad

OGGETTO

Mutuo – Impugnazione della sentenza n. ██████████, del Tribunale di Terni depositata l'11.05.2021
sulle

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

come in atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

██████████ (questi ultimi in qualità di fidejussori)
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Terni ██████████ (incorporata
successivamente da ██████████ in merito a rapporto di conto corrente bancario con
apertura di credito n. ██████████, intestato alla società, con saldo debitore pari ad € 25.480,03, nonché
in merito a mutuo ipotecario del 9.09.1999 ed al mutuo ipotecario del 2.09.2005.

Quanto al **conto corrente**, chiedevano la declaratoria d'invalidità delle pattuizioni relative alle
condizioni economiche (interessi superiori alla misura legale non pattuiti per iscritto, illegittima
capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, illegittima applicazione della commissione di
massimo scoperto, illegittima determinazione delle valute ed usura, violazione degli obblighi di
correttezza e buona fede) e chiedevano, previa declaratoria di chiusura del conto corrente, la
rideterminazione del saldo di conto corrente.

Quanto al contratto di **mutuo ipotecario del 9.9.1999 a rogito ██████████ Rep.
N. ██████████ racc. n. ██████████** di € 180.759,91, con piano di ammortamento di trenta rate semestrali, estinto
anticipatamente il 22.09.2005, gli attori chiedevano *verificarsi il teg convenuto ed applicato e se fosse
superata la soglia d'usura, considerando il TEG come gravato dal costo dell'anatocismo prodotto dal
piano di ammortamento alla francese e l'ulteriore anatocismo prodotto dall'addebito delle rate sul c/c
n. ██████████ e da ogni altro onere e spesa legata all'erogazione del credito, eccedendo inoltre
l'usurarietà pattizia del tasso di mora*, con conseguente ripetizione di tutti gli interessi addebitati
illegittimamente dalla banca, a causa della nullità della relativa clausola.

Quanto al mutuo ipotecario del [REDACTED] a rogito [REDACTED] in [REDACTED] Rep. N. [REDACTED] racc. n. [REDACTED], di € 500.000,00, con piano di ammortamento in 180 rate mensili addebitate sul conto corrente n. [REDACTED], gli attori chiedevano *verificarsi il teg convenuto ed applicato e se fosse superata la soglia d'usura, considerando il TEG come gravato dal costo dell'anatocismo prodotto dal piano di ammortamento alla francese e l'ulteriore anatocismo prodotto dall'addebito delle rate sul c/c n. [REDACTED] e da ogni altro onere e spesa legata all'erogazione del credito*, eccependo l'usurarietà del tasso di mora incrementato del medesimo differenziale che per contratto si aggiungeva al tasso corrispettivo nominale, costituito dai costi accessori, con conseguente ripetizione di tutti gli interessi addebitati illegittimamente dalla banca, a causa della nullità della relativa clausola. In ogni caso, con risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di buona fede sia in fase precontrattuale che contrattuale.

L'Istituto bancario si costituiva in giudizio e contestava le domande avversarie chiedendone il rigetto, eccependo in via preliminare la prescrizione dei pagamenti effettuati a titolo solutorio. In merito ai contratti di mutuo deduceva l'infondatezza delle domande anche per non avere mai la controparte pagato somme a titolo di interessi di mora. In via subordinata chiedeva la compensazione di quanto eventualmente riconosciuto in favore degli attori, con il residuo dovuto in favore della banca.

Istruita la causa con CTU, il Tribunale di Terni, con la sentenza n. [REDACTED], così decideva: *"In parziale accoglimento delle domande attoree – rigettate nel resto – ridetermina al 31.12.2014 il saldo del c/c n. [REDACTED] intestato alla società [REDACTED] in € 4.552,88 in favore della correntista. Compensa integralmente le spese di lite, comprese quelle di CTU"*.

Gli appellanti impugnano parzialmente la sentenza n. [REDACTED], restando definitivo il rigetto di ogni doglianza in merito al superamento del tasso soglia si usura degli **interessi di mora** per i due contratti di mutuo ipotecario, nonché in ordine al rapporto di conto corrente n. [REDACTED]

Con il **primo motivo** di impugnazione gli appellanti lamentano omessa declaratoria di nullità parziale dei due contratti di mutuo, per violazione della L. n. 108/1996, non essendo il TEG corrispettivo calcolato includendo tutte le voci di costo, essendo stati esclusi il costo occulto insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta utilizzato per il piano di ammortamento e gli interessi anatocistici; per effetto di ciò, la clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi ex art. 1815 comma 2 c.c. sarebbe nulla, con conseguente gratuità dei finanziamenti perché non dovuto alcun interesse; chiedono pertanto la condanna della Banca alla restituzione in favore degli appellanti delle

somme illegittimamente addebitate nella misura come ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.

Con il **secondo motivo** di impugnazione gli appellanti deducono omessa pronuncia sulla nullità parziale dei contratti di mutuo, causata da applicazione di un tasso indeterminato e non corrispondente a quello pattuito, per effetto del regime composto degli interessi che comprende l'effetto anatocistico, dunque per:

- difetto di forma scritta di cui all'art. 117 co 4 TUB- relativamente alla omessa specificazione del regime di calcolo dell'interesse e della distribuzione dell'importo della rata su capitale ed interessi-
- indeterminatezza del tasso ex artt. 1346-1418 co 2 non essendo sufficiente la mera indicazione del TAN se venga omessa la menzione del regime finanziario applicato
- violazione divieto anatocismo

-violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza

chiedendo per effetto dell'accertamento del tasso corrispettivo usurario e conseguente gratuità del mutuo la condanna di [REDACTED] alla restituzione in proprio favore delle somme illegittimamente addebitate oltre rivalutazione ed interessi per entrambe i contratti; quanto al mutuo ipotecario del 2005, altresì l'ordine nei confronti di [REDACTED] e/o di [REDACTED] di predisporre un nuovo piano di ammortamento a tasso zero per la eventuale esposizione residua a debito per gli appellanti; in subordine, chiede l'accertamento della nullità della pattuizione dei tassi per difetto di forma scritta, anatocismo, indeterminatezza e l'applicazione del tasso ex art. 117 TUB in regime di interesse semplice, sempre con condanna alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e ordine di rideterminazione del piano di ammortamento.

In conseguenze dei motivi spiegati, chiede anche la riforma del regime delle spese di lite, con condanna della Banca al pagamento di esse nonché alle spese di CTU.

[REDACTED] costituitasi, quale cessionaria del credito di [REDACTED] previa domanda di declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c., perché contenente domande nuove, deduce carenza di legittimazione passiva in ordine al contratto di mutuo del 9.09.1999 - peraltro estinto - in quanto non oggetto di cessione del credito da parte di [REDACTED] e contesta nel merito le domande avversarie, chiedendone l'integrale rigetto.

[REDACTED], costituitasi, previa domanda di declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c., perché contenente domande nuove, eccepisce carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] in ordine al rapporto relativo al contratto di mutuo del 2.09.2005, in quanto

oggetto di cessione da parte della anzidetta in favore di [REDACTED] l'accertamento della prescrizione delle rimesse solutorie effettuate dalla correntista in relazione al contratto di mutuo del 9.09.1999, ove antecedenti maggio 2005; nel merito, il rigetto dell'impugnazione.

Preliminarmente la Corte rileva la mancata contestazione da parte degli appellanti della invocata carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] in ordine al rapporto giuridico di cui al contratto di mutuo ipotecario del 9.09.1999, in quanto non oggetto di cessione pro soluto di crediti deteriorati da parte di [REDACTED] la quale resta quindi a sua volta legittimata passivamente in via esclusiva (doc. 6 produzione di [REDACTED] e doc. 1 produzione di [REDACTED]).

Il contratto di mutuo ipotecario del 9.09.1999 (di € 180.759,91) prevede un piano di rimborso nel termine di quindici anni, mediante pagamento di trenta rate semestrali posticipate, alle quali si applica il tasso di interesse variabile, come specificato all'art. 5¹ (doc. 9 parti attrici). Il suddetto rapporto contrattuale è stato estinto anticipatamente il 2.09.2005, congiuntamente all'apertura del nuovo contratto di mutuo ipotecario.

La Banca d'Italia² prescrive il piano di ammortamento solo per i mutui a tasso fisso, in quanto è l'unico caso in cui è possibile stabilire *ex ante* l'esatto ammontare dell'onere per interessi che dovrà affrontare il debitore.

Nel caso di specie la mancata predisposizione ed allegazione da parte della Banca del piano di ammortamento deriva dall'applicazione del tasso di interesse variabile, chiaramente concordato tra le parti. Ne consegue che l'assenza del piano di ammortamento di per sé non incide sulla determinatezza o determinabilità del costo del finanziamento (con riferimento alla liquidità del credito, ai fini della natura di titolo esecutivo cfr. Cassazione civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12922 del 2020).

L'appellante, con riferimento ad entrambi i contratti di mutuo, ha eccepito:

- la nullità parziale dei contratti in relazione alla clausola determinativa del tasso e alla applicazione del regime composto non pattuito, oltre che illegittimo per violazione dell'art. 1283 c.c. e per difetto della forma scritta e la illegittimità dei piani di ammortamento, stante la omessa specificazione del regime di calcolo dell'interesse, l'applicazione surrettizia, illegittima, non pattuita del regime composto, derogatorio rispetto a quello semplice, previsto dalla legge in base all'art. 821 co 3 c.c. la mancata convenzione della distribuzione dell'importo della rata su capitale ed interessi e del piano di

¹ Fino al 31.12.1999 è stato applicato il tasso fisso del 4,5%, successivamente e per ciascun semestre un tasso variabile indicizzato per il 50% all'Euribor 3 mesi, aumentato dello 0,75% e per il 50% all'indice di rendimento dei titoli pubblici (cfr. CTU del Dott. [REDACTED] del 4.11.2017).

² Istruzioni Banca d'Italia del 29/07/2009 "Per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto, il documento di sintesi riporta in calce il piano di ammortamento".

ammortamento in violazione dell'art. 117 T.U.B. e la mancanza di pattuizione sul tasso e sul prezzo, chiedendo l'applicazione del tasso contrattuale in regime finanziario semplice anche in considerazione della violazione dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza;

- l'usurarietà del tasso di interesse effettivo calcolato includendo il costo occulto derivante dalla illegittima applicazione del regime di capitalizzazione composta, con conseguente gratuità dei finanziamenti ex art. 1815 co 2 c.p.c..

Gli appellanti sostengono la tesi secondo cui la conformazione dell'ammortamento alla francese e la relativa composizione delle rate di rimborso comportano che a parità di capitale mutuato, durata del prestito, tasso di interesse annuo nominale (TAN) e periodicità delle rate – l'importo totale degli interessi dovuti è superiore a quello degli interessi dovuti nel mutuo con ammortamento all'italiana, tanto che evidenziano come il ricalcolo effettuato dal ctp secondo la formula dell'interesse semplice comporta un minor importo della singola rata; insistono nel considerare usurario il tasso di interesse applicato dalla Banca, calcolato applicando la formula inversa del regime semplice alla rata fissata dalla banca (per il primo contratto di mutuo si avrebbe un tasso pari a 7,79% superiore alla soglia usura del 7,38%, per il secondo contratto un tasso pari all'8,9487% superiore alla soglia del 7,74%)³, come esplicitato nelle Osservazioni del CTP █████ del 31.08.2020, in allegato all'integrazione CTU del 14.09.2020.

Le osservazioni del CTP non sono state condivise dal CTU.

Ritiene la Corte che l'applicazione del regime di capitalizzazione composta rispetto a quella semplice non costituisca un costo occulto a carico del mutuatario ai fini del calcolo del TAEG, non comporti anatocismo né rilevi ai fini della verifica del superamento della soglia anti usura.

L'art. 5 del capitolato allegato al contratto di mutuo del 9.09.1999 e l'art. 4 del Capitolato allegato al contratto di mutuo del 2.9.2005 specificano che la restituzione della somma finanziata avviene mediante pagamento di rate posticipate comprendenti la quota di ammortamento del capitale, calcolata con il **sistema di ammortamento a rate COSTANTI posticipate** in base all'interesse pattuito ed alla durata del finanziamento.

La Corte di Cassazione SSUU con sentenza n. 15130/2024 del 29/05/2024, pur trattando espressamente una ipotesi di mutuo a tasso fisso, ha affermato che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione (ammortamento alla francese) «non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi

³ Osservazioni del CTP █████ del 31.08.2020, in allegato all'integrazione CTU del 14.09.2020.

(infatti ogni volta che il pagamento avviene nel termine convenuto, il debito per interessi si estingue; l'interesse è calcolato sul capitale di volta in volta residuo e non ha alla sua base alcun interesse capitalizzato, di modo che, non essendovi contaminazione di interessi capitalizzati, il calcolo degli interessi non integra una violazione dell'art. 1283 c.c.)"; né tale sistema genera per definizione ed in via generale un'incertezza sull'interesse applicato, dal momento che gli interessi vengono calcolati sulla somma concessa in prestito e in ciascuna delle rate successive la quota di interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente (senza alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello in concreto applicato); né esso si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce "il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articola nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente».

Questi tre principi enunciati dalla Suprema Corte sono sicuramente mutuabili anche per il mutuo a tasso variabile, sotto il profilo dell'assenza sia di anatocismo che di costi occulti, con conseguente insussistenza di incertezza dei tassi.

Si osserva, peraltro, che la contestazione di applicazione dell'anatocismo -esclusa a chiare lettere dalla Suprema Corte - è generica in quanto astrattamente riferita al regime finanziario applicato, e non concretamente verificato ed esposto.

Pertanto, escluso l'anatocismo, l'incertezza della clausola di determinazione degli interessi e non sussistendo ulteriori costi, tanto meno occulti, premesso che in primo grado il CTU aveva già rilevato che né per il mutuo del 1999, né per il mutuo del 2005 si rilevava usurarietà con riguardo al tasso di interesse corrispettivo, neanche per usura sopravvenuta, sono infondate anche le censure relative al superamento della soglia usura con riferimento al tasso corrispettivo per effetto del maggior costo (occulto) derivante dalla capitalizzazione composta e dall'anatocismo, nonché volte all'accertamento della nullità parziale dei contratti per violazione del divieto di anatocismo⁴ e per indeterminatezza della clausola relativa ai tassi di interesse.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha escluso che l'opacità del contratto, la sua scarsa trasparenza per la presenza di un costo o "prezzo" occulto -per mancata esplicitazione in contratto del maggior costo come effetto del sistema composto di capitalizzazione degli interessi - integri un problema di

⁴ Con la citata sentenza la Suprema Corte a SSUU ha affermato che «non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. "alla francese", di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato.

assenza di determinatezza dell'oggetto del contratto (Cass. SS.UU. 15130/24 cit.), né l'indagine sulla determinatezza va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto.

Quanto al motivo inerente la nullità parziale per mancata, espressa pattuizione del sistema di capitalizzazione composta, il mutuo ipotecario del 2.09.2005 di € 500.000,00, da rimborsare in 180 rate mensili posticipate di € 3.902,07 ciascuna, comprensive di capitale ed interessi calcolati con tasso fisso del 4,80% nominale annuo (artt. 4 e 5 contratto di mutuo -doc. 10 di parti attrici e doc. 4 fascicolo [REDACTED] primo grado) comprende il piano di ammortamento cd alla francese, allegato al contratto e sottoscritto dalle parti.

Dal piano di ammortamento la parte era perfettamente in grado di comprendere le modalità di composizione della rata, nonché il costo complessivo dell'operazione. Le censure formulate dall'appellante sono infondate alla luce del recente arresto della Corte a Sezioni Unite sopra citato, che ha escluso la sussistenza di violazione della regola di cui all'art. 117 .T.UB..

Quanto al mutuo del 1999, a tasso variabile, per il quale non si rinviene allegato al contratto il piano di ammortamento, ritiene la Corte che si debba comunque pervenire ad identico rigetto della doglianza.

La Corte di Cassazione nell'arresto più volte cit. (SS.UU. n.15130/24) ha evidenziato che il piano di ammortamento "alla francese" è definito come il «più diffuso in Italia» nelle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» e si caratterizza per il fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «**rate costanti**», cioè il mutuatario è obbligato a pagare rate di importo sempre identico comprensive di una quota **capitale crescente** e di una **quota interessi decrescente**; il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi, deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa: per ciascuna rata gli interessi vengono calcolati inizialmente sull'intero capitale erogato e successivamente sul capitale residuo, il capitale è in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.

Un piano a rata costante può essere formulato anche con riferimento alla previsione di un tasso variabile, con la differenza che il piano di ammortamento, calcolato con la stessa formula di matematica finanziaria della rata costante, viene generalmente simulato in via indicativa applicando il tasso vigente alla data della stipula, così da individuare, per ciascuna rata, la quota di capitale che viene restituita, potendosi poi conteggiare la quota di interessi in base al tasso variabile sul capitale via via

residuo al netto delle restituzioni effettuate con le rate precedenti; in questo caso, l'indicazione "a rata costante" indica il metodo di calcolo dell'ammortamento, e non il dato effettivo di una rata costante (esclusa dal variare del tasso).

La Cassazione sottolinea che, come chiarito dai matematici finanziari, il rimborso delle frazioni di capitale incluse nella rata costante produce una riduzione del capitale (debito) residuo e una diminuzione del "montante" sul quale sono calcolati gli interessi maturati nell'anno e questo meccanismo determina una progressiva diminuzione della quota della rata successiva ascrivibile agli interessi e un corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale, per cui nelle prime fasi del piano di ammortamento, la quota della rata destinata agli interessi è maggiore, mentre la quota destinata al capitale è minore. L'abbattimento progressivo più lento del capitale residuo, la cui frazione nella "rata costante" iniziale è più bassa e man mano aumenta, è pienamente legittima ai sensi dell'art. 821 in quanto nel contratto di mutuo gli interessi maturano e divengono esigibili giorno per giorno, sin dalla dazione del capitale (ovvero dall'erogazione del finanziamento), a partire dal quale si realizza la situazione di godimento altrui della somma oggetto di prestito e ai sensi dell'art. 1194 c.c. a norma del quale i pagamenti mensili operati dal mutuatario a titolo di rate del finanziamento dovranno essere imputati, in via preliminare, al pagamento degli interessi e, per la parte residua, al rimborso del capitale; sicché la **quota interessi è pari al totale degli interessi maturati** (giorno per giorno) nel corso del periodo di riferimento della rata, e **certamente esigibili alla scadenza mensile pattuita** (gli interessi compensativi, come spiegato dalla sentenza Cassazione Sezioni Unite 20 maggio 2024, n. 15130, decorrono sul capitale anche se questo non è ancora o non interamente esigibile in conformità con l'art. 1499 c.c. stante la natura onerosa del mutuo di denaro, dove l'interesse rappresenta il corrispettivo per la disponibilità temporanea della somma mutuata, o più precisamente della parte non ancora rimborsata, ossia del debito residuo) e devono calcolarsi moltiplicando il tasso d'interesse pattuito fra le parti per il capitale complessivamente erogato e goduto, in rapporto al periodo di riferimento della rata; la **quota capitale**, di conseguenza, **è pari a tutto ciò che della rata residua** dopo il preliminare pagamento della quota interessi, che viene **imputato al rimborso del capitale**. Ed è evidente che ciò determini complessivamente un maggior costo finale dell'operazione in quanto la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta in conclusione la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.

.Nel caso di specie il contratto di mutuo del 1999 risulta conforme ai requisiti legali previsti dagli artt. 1813 ss. c.c. in quanto contiene l'indicazione di:

- importo erogato;
- durata del prestito;
- periodicità del rimborso;
- tasso di interesse;
- indicazione del pagamento del debito a rate costanti;

Il fatto che il mutuatario non possa calcolare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria deriva già solo dalla scelta di un mutuo a tasso variabile, che non consente di avere chiara contezza del costo finale della operazione.

Una volta fornita informazione chiara (come sopra detto) su tutti gli elementi essenziali del tipo contrattuale (importo e durata prestito, TAN e periodicità rate) e il modo in cui sono formate le rate del piano mediante pagamento "a rata costante", non può sussistere né un problema di indeterminazione, né di violazione di forma scritta perché sono presenti gli elementi tipici del contratto e il cliente ha gli elementi per una decisione informata: il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di "interessi su interessi" (anatocismo), ma dal fatto che il piano concordato ritarda la restituzione del capitale per mantenere la rata costante. Questo comporta la debenza di più interessi compensativi da parte del mutuatario, poiché il termine per la restituzione del capitale viene differito (senza che ciò influisca sul TAN e sul TAEG, come esplicitati nel contratto), mentre nell'ammortamento "all'italiana" il capitale viene abbattuto più velocemente, con il pagamento di rate iniziali più alte, e quindi gli interessi sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Di talché, come specifica la Corte, "il maggior carico di interessi del prestito [dipende] dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario".

Sotto il profilo della trasparenza e chiarezza in contratto, il mutuatario non può ragionevolmente presumere, in assenza della relativa pattuizione, che la rata periodica sia a capitale decrescente o costante, perché ciò è escluso dalla indicazione del rimborso a rate costanti; tanto meno sulla scorta delle previsioni contrattuali può ritenere che in ciascuna rata non siano liquidati tutti gli interessi generati dal capitale residuo entro la data di scadenza di essa ma solo quelli maturati sulla quota di capitale inserita nella rata in scadenza, perché come sopra detto ciò è in contrasto con la

previsione degli artt. 820-821, 1194, 1499 c.c., senza considerare, inoltre, che l'art. 117 T.u.b. non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto, tanto meno a pena di nullità.

Concludendo, presupposta e convenuta la periodicità del rimborso "a rate costanti", il maggior costo finale del rimborso **rappresenta conseguenza necessaria** dell'applicazione della normativa codicistica che governa la produzione e il pagamento degli interessi, **senza possibilità di rilevare l'impiego di condizioni non pattuite** (regime di capitalizzazione composta) **né la produzione di interessi su interessi** in violazione dell'art. 1283 c.c., né la presenza di costi occulti che incidano sul Tan o sul TAEG. Devono quindi escludersi tutti i profili di nullità invocati dagli appellanti, così come la violazione di regole di trasparenza e correttezza.

L'appello deve essere, in conclusione, rigettato.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,

-rigetta l'appello;

-condanna gli appellanti, in solido fra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro [REDACTED] in favore di ciascuna delle parti appellate per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;

- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Perugia, 18.09.2024.

Il Consigliere Relatore

dott.ssa Francesca Altrui

Il Presidente

dott.ssa Claudia Matteini

*_